

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1775 del 20/04/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA T. SAMOGGIA AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI IN LOCALITA' MONTEVEGLIO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO). DITTA: FRANTOIO FONDOVALLE SRL. PRATICA: BO14T0160
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1825 del 20/04/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

**RICHIAMATA** la determinazione n. 4610 del 16/04/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Società Cave Samoggia S.r.l., P.IVA 00562571208, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 14.580 del corso d'acqua t. Samoggia nel Comune di Monteveglio (BO), ora comune di Valsamoggia (BO), ad uso deposito materiale inerte, individuata al foglio 4 particelle 19, 58 e 59 del Comune di Monteveglio (BO);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 20/11/2014 registrata al PG/2014/456608 del 28/11/2014 con cui l'Azienda Frantoio Fondovalle S.r.l., c.f. e P.Iva 00279260368 con sede legale nel Comune di Montese (MO), ha presentato domanda di cambio di titolarità, per affitto di ramo d'azienda, della concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 4610 del 16/04/2007 alla Ditta Cave Samoggia S.r.l. dal Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna;

**PRESO ATTO** della documentazione a giustificazione del cambio di titolarità allegata alla suddetta istanza;

**PRESO ATTO** inoltre della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 20/11/2014 con cui la Ditta Cave Samoggia S.r.l. ha rinunciato alla suddetta concessione in favore di Frantoio Fondovalle S.r.l per affitto di ramo d'azienda;

**PRESO ATTO** inoltre della nota assunta a protocollo n. PG/2020/44923 del 23/03/2020 con cui la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. dichiara di mantenere il proprio interesse all'occupazione dell'area;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 354 del 17/12/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano (Nulla osta idraulico nota PG/2020/24470 del 14/02/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che:

- risulta versato un deposito cauzionale di € 4.737,85 in data 04/04/2007 sul c/c postale 00367409 dalla Ditta Cave Samoggia S.r.l. per la concessione precedentemente rilasciata con det. 4610/2007 e scaduta in data 30/04/2019;
- a seguito di fusione con incorporazione la Ditta Cave Samoggia S.r.l. è divenuta ora Ditta R.B. S.r.l., C.F. 02427780370, P.IVA 00577461205, il 23/12/2015;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- la somma pari a euro 4.349,94 in data 17/04/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 relativa al deposito cauzionale;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Frantoio Fondovalle S.r.l., c.f. e P.Iva 00279260368 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Samoggia, di mq 14.580 sita in località C. Tortura - Monteveglio, in Comune di Valsamoggia (BO), catastalmente identificata al fg. n. 4, fronte mapp. n. 19, 58 e 59, per uso deposito materiale inerte, codice pratica BO14T0160;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/04/2020 (PG/2020/56863 del 17/04/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 4.349,94 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 4.349,94 euro;

6. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di € 4.737,85 versato dalla Ditta Cave Samoggia S.r.l., ora R.B. S.r.l., in quanto la concessione è garantita dal deposito cauzionale versato dal nuovo concessionario;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di notificare il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti relativi allo svincolo del deposito cauzionale versato dalla Ditta Cave Samoggia S.r.l., ora incorporata in R.B. S.r.l.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Frantoio Fondovalle S.r.l., c.f. e P.Iva 00279260368 (cod. pratica BO14T0160).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Samoggia, individuata al fg 4 fronte mappali 19, 58 e 59 del Comune di Valsamoggia (BO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 14.580, è destinata ad uso deposito materiale inerte.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT36R0760102400001018766509, oppure su conto corrente postale n. 1018766509, intestati a "*Regione Emilia-Romagna - Bologna*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 4.349,94 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2020/24470 del 14/02/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

*“Viste le prescrizioni tecniche nella concessione demaniale n. 004610 del 16/04/2007 e valutato che l'utilizzo dell'area risulta essere invariato rispetto al precedente titolo concessorio;*

*Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;*

*Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 004610 del 16/04/2007”* riportate nel seguito:

1. *“Si prescrive l’assoluta inalterabilità plano-altimetrica della relativa area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.*
2. *Analogo divieto viene esteso, nel modo più tassativo, alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.*
3. *L’area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di materiale non strettamente connesso all’attività del frantoio.*
4. *L’Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche di revocare la presente concessione in qualsiasi momento.*
5. *L’Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.*
6. *In caso di revoca, mancato rinnovo o recessione da parte del Concessionario si dovrà fornire all’Amministrazione concedente un progetto di ripristino delle aree suddette che dovrà contenere piano quotato dell’area concessionata e delle sue immediate pertinenze. Inoltre, dovranno essere realizzati a cura e spese del Concessionario, in contraddittorio con l’Amministrazione concedente, un adeguato numero di saggi per verificare l’idoneità dei parametri fisico-chimici dei terreni secondo la normativa vigente. Qualunque bonifica si rendesse necessaria sarà totalmente a carico del Concessionario. L’intera area dovrà essere comunque messa in condizione di potere garantire lo spontaneo attecchimento di vegetazione locale (ad es. con movimentazione dello strato superficiale e/o riporto di terreno vegetale). Detto progetto di ripristino dovrà essere autorizzato da Codesta Amministrazione.*
7. *Il mancato ripristino comporterà l’introito della cauzione, nonché l’attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Il sottoscritto Lucchi Stefano c.f. L|C|C|S|F|N|6|5|T|2|6|G|3|9|3|F| in qualità di legale rappresentante di Frantoio Fondovalle S.r.l. c.f. 0|0|2|7|9|2|6|0|3|6|8, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**